

XIV legislatura

Schema di decreto del Presidente della  
Repubblica recante: "Modifiche al decreto  
del Presidente della Repubblica 28 marzo  
2000, n. 450 relativo al regolamento di  
organizzazione del Ministero delle politiche  
agricole e forestali"  
(433)

Dicembre 2004  
n. 126

## INDICE

<b>Articolo 1</b> ( <i>Organizzazione del Ministero</i> ) .....	pag. 1
<b>Articolo 2</b> ( <i>Organizzazione delle filiere agricole e agro-alimentari</i> ).....	pag. 1
<b>Articolo 3</b> ( <i>Dipartimento delle politiche di sviluppo</i> ).....	pag. 2
<b>Articolo 4</b> ( <i>Consiglio Nazionale dell'Agricoltura</i> ) .....	pag. 3
<b>Articolo 5</b> ( <i>Uffici di diretta collaborazione</i> ).....	pag. 4
<b>Articolo 6</b> ( <i>Misure transitorie e definizione dell'ordinamento</i> ).....	pag. 5
<b>Articolo 7</b> ( <i>Norma finanziaria</i> ) .....	pag. 15

## **Articolo 1**

*(Organizzazione del Ministero)*

L'articolo in rassegna opera la sostituzione dell'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 28 marzo 200, n. 450, provvedendo alla riorganizzazione delle strutture dipartimentali del Ministero dell'Agricoltura individuate ora nel Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari e nel Dipartimento delle politiche di sviluppo.

Dalla ricognizione della relazione illustrativa e tecnica emerge la sostanziale invarianza delle posizioni dirigenziali di livello generale corrispondenti alla qualifica di capo dipartimento.

*Per i profili di interesse, nulla da rilevare.*

## **Articolo 2**

*(Organizzazione delle filiere agricole e agro-alimentari)*

L'articolo provvede alla sostituzione dell'articolo 2 del D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, individuando le articolazioni interne in direzioni generali delle nuove strutture dipartimentali come individuate all'articolo 1.

Nella nuova configurazione, il Dipartimento delle filiere agricole e agro-alimentari dispone di 3 direzioni generali, rispettivamente intestate alle "politiche agricole", alla "trasformazione agroalimentare e dei mercati" ed alla "pesca marittima e dell'acquacoltura".

L'articolo 2 del D.P.R. 28 Marzo 2000, n. 450, articolava la struttura del dipartimento delle politiche di mercato in 2 uffici corrispondenti a direzioni generali.

La relazione tecnica ed illustrativa assicura la neutralità finanziaria della misura, che determina la costituzione di una direzione generale aggiuntiva rispetto al regolamento vigente, mediante la contestuale riduzione di 2 posizioni dirigenziali di seconda fascia in altre direzioni.

*Per i profili di interesse, si fa rinvio all'articolo 6 dello schema, comma 2, che provvede alla relativa copertura.*

### **Articolo 3**

*(Dipartimento delle politiche di sviluppo)*

L'articolo provvede alla sostituzione dell'articolo 3 del D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, individuando l'articolazione in direzioni generali del nuovo Dipartimento delle politiche di sviluppo.

Dopo averne sinteticamente delineato gli ambiti di competenza e la enumerazione dei nuovi uffici di supporto, l'articolo provvede alla illustrazione delle quattro direzioni generali (+ 1 posizione dirigenziale rispetto alle direzioni vigenti e riferite all'attuale Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi), rispettivamente intestate allo "sviluppo rurale", alla "qualità dei prodotti agro-alimentari", alla "tutela del consumatore" ed alla "gestione delle risorse umane e strutturali" del personale del Ministero.

Anche in tal caso, la relazione tecnica ed illustrativa assicura la neutralità finanziaria della misura che determina la costituzione di una direzione generale aggiuntiva rispetto al regolamento vigente, mediante la contestuale riduzione di 2 posizioni dirigenziali di seconda fascia in altre direzioni.

*Pertanto, per i profili di interesse, si fa rinvio all'articolo 6 dello schema, comma 2, che provvede alla relativa copertura.*

#### **Articolo 4**

*(Consiglio Nazionale dell'Agricoltura)*

L'articolo in rassegna provvede alla sostituzione dell'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 2000, n. 450, operando il riassetto degli organi tecnico-consultivi del ministero mediante l'istituzione del Consiglio Nazionale dell'Agricoltura, di cui fanno parte 20 esperti di comprovata esperienza tecnico-scientifica in aggiunta ad un dirigente generale con funzioni di vicepresidente ed al Ministro che lo presiede.

Al comma 2 è stabilito che le funzioni di segretario siano esercitate da un dirigente di seconda fascia dei ruoli del ministero.

Al comma 3 si pone rinvio ad un successivo D.M. ai fini della individuazione delle indennità spettanti ai componenti dell'organo.

La relazione tecnica ed illustrativa evidenzia che il Consiglio nazionale dell'agricoltura sostituisce il Consiglio tecnico scientifico di cui all'articolo 4 del D.P.R. 28 marzo 2000, n. 405, anch'esso composto da venti componenti ed integrato dal ministro e da un dirigente generale aventi, rispettivamente, l'incarico di Presidente e vice presidente.

Nella nuova configurazione dell'organo, analogamente a quanto previsto dal regolamento vigente, la struttura di supporto consta di un ufficio cui è preposto un segretario avente qualifica di dirigente.

È altresì previsto che, con successivo provvedimento del Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si determinino le indennità da corrispondere ai componenti.

*Per i profili di interesse, nulla da rilevare, atteso che l'articolo, nel riconfigurare un organo già previsto dalla legislazione vigente - sia pure con diversa denominazione - ,ne presenta uno di analoga composizione nonché identica struttura di supporto rispetto a quella richiamata dal regolamento vigente.*

## **Articolo 5**

*(Uffici di diretta collaborazione)*

L'articolo integra l'articolo 3 del D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, a cui è aggiunta l'istituzione di un ufficio di indirizzo del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed un ufficio degli enti vigilati, individuandone le rispettive competenze.

La relazione illustrativa e tecnica si limita a delineare l'istituzione di detti uffici nell'ambito delle misure volte ad ottimizzare la funzione di indirizzo politico del Ministro.

*Per i profili di interesse, occorrerebbe acquisire elementi in ordine all'istituzione di nuove articolazioni amministrative aventi, con ogni probabilità, rango di uffici dirigenziali non generali, perché ne siano chiariti gli oneri e le modalità di copertura.*

*In proposito, il rappresentante del Governo ha asserito presso l'altro ramo del Parlamento che la istituzione di nuove strutture amministrative può avvenire senza alcuna*

*modifica del contingente di personale ivi destinato, né di unità dirigenziali aggiuntive, che restano confermate in un numero massimo di otto fissato dalla legislazione vigente<sup>1</sup>.*

## **Articolo 6**

*(Misure transitorie e definizione dell'ordinamento)*

L'articolo dispone al **comma 1** il rinvio ad un successivo provvedimento - da adottarsi con D.M. avente natura non regolamentare - per la individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale scaturenti dal riordino, ivi dovendosi individuare anche le nuove attribuzioni ed i nuovi compiti.

Nelle more del riordino, è disposto che gli uffici dirigenziali di livello generale si avvalgano degli attuali uffici dirigenziali, aventi prevalenti competenze nel rispettivo settore di attribuzione.

Al **comma 2** è previsto che la dotazione organica sia rideterminata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo i dati di cui alla tabella A allegata al decreto.

E' altresì stabilito che, al fine di assicurare l'effettiva invarianza di spesa, l'onere derivante dal trattamento economico delle due nuove posizioni dirigenziali generali rispetto all'organico di cui al D.P.R. del 28 marzo 2000, n. 450, ad esclusione degli incarichi dirigenziali generali presso l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi ed il Corpo Forestale dello Stato, sia compensato mediante la contestuale soppressione di quattro posizioni dirigenziali di seconda fascia effettivamente coperte alla data del 30 settembre 2004.

---

<sup>1</sup> Cfr., CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 dicembre 2004, pag. 193.

Il **comma 3** provvede a stabilire che, con cadenza biennale, si provveda alla verifica degli assetti organizzativi in ordine ad efficienza e consistenza d'organico ai sensi dell'articolo 17 , comma 4-*bis*, lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse provenienti dai risparmi derivanti dalla riorganizzazione del ministero siano destinati all'aggiornamento ed alla formazione del personale.

Ai **commi 5 e 6** si prevede che i contratti relativi agli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vengano stipulati entro 60 giorni, mentre per quelli di cui al comma 5 del medesimo articolo si provvederà entro 60 giorni dall'approvazione del provvedimento.

La relazione illustrativa e tecnica evidenzia il rinvio ai successivi decreti ministeriali per la definizione dei nuovi fabbisogni d'organico, ponendone in luce la finalità volta all'adeguamento qualitativo e quantitativo dell'organico alla revisione intervenuta nelle competenze del ministero, oltre che alla intervenuta necessità di istituire alcuni uffici dirigenziali non generali alle dirette dipendenze dei capi dipartimento, onde consentire a questi l'esercizio delle funzioni indicate dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Nella illustrazione dei dati di partenza per la rideterminazione delle piante organiche al 2003, già assoggettate alla riduzione dell'1%, si opera di seguito il confronto con l'ultima dotazione organica di cui al DPCM 4 dicembre 2001.

Organico del personale appartenente alle aree A, B, C.  
Comparazione dotazione/fabbisogni

<b>Personale</b>	<b>DPCM 2001</b>	<b>DM 2003</b>	<b>Differenza</b>
<b>C3</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>0</b>
<b>C2</b>	<b>190</b>	<b>137</b>	<b>-53</b>
<b>C1</b>	<b>200</b>	<b>63</b>	<b>-137</b>
<b>B3</b>	<b>247</b>	<b>184</b>	<b>-63</b>
<b>B2</b>	<b>177</b>	<b>97</b>	<b>-80</b>
<b>B1</b>	<b>88</b>	<b>9</b>	<b>-79</b>
<b>A1</b>	<b>135</b>	<b>125</b>	<b>-10</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.198</b>	<b>776</b>	<b>-422</b>

Dalla tavola emerge che la riduzione operata per effetto dell'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, avrebbe già determinato una sensibile diminuzione del personale del ministero, creandosi, in particolare, notevoli carenze in profili professionali da ritenersi non surrogabili con impiego di altro personale.

A conferma della insostenibilità della attuale dotazione d'organico a fronte delle competenze progressivamente assunte dal ministero, la relazione tecnica ed illustrativa richiama dettagliatamente i nuovi processi attribuiti all'amministrazione, segnalando che le diminuzioni più marcate si sono registrate proprio nei livelli iniziali delle aree professionali B e C.

Tali nuove occorrenze avrebbero determinato, in particolare, conseguenze negative per la direzione generale per le politiche agroalimentari, per la direzione generale della pesca, per la direzione generale della qualità dei prodotti agroalimentari, per la direzione generale delle politiche strutturali e dello sviluppo rurale e per la direzione generale dei servizi e degli affari generali.

Circa i profili quantitativi scaturenti dalla rimodulazione del nuovo organico proposto, la relazione afferma che con decreto dipartimentale dell' 8

marzo 2004 la rilevazione dei fabbisogni organizzativi ha visto l'assorbimento in organico di 87 unità esterne in servizio presso l'amministrazione (in posizione di mobilità, comando etc.) nonché l'utilizzazione di 28 lavoratori interinali, con un fabbisogno organico aggiuntivo valutato, nel complesso, in 282 unità in più rispetto alla dotazione in essere.

Il dato complessivo è leggibile dalla seguente tavola che illustra, al netto delle 23 unità trasferite al CRA (consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura), il fabbisogno "teorico" complessivo di personale, su cui si uniforma la nuova pianta organica.

La nuova dotazione scaturisce dalla sommatoria della dotazione al 23 ottobre 2003 a cui si aggiungono le unità in corrispondenza ai profili del personale comandato presso l'amministrazione e delle unità lavorative interinali, con l'ulteriore aggiunta del fabbisogno stimato per effetto delle nuove attribuzioni.

<b>Personale</b>	<b>Dm 2003</b>	<b>Esterni</b>	<b>Interinali</b>	<b>Fab.Rid.</b>	<b>TOTALE</b>
<b>C3</b>	<b>156</b>			<b>18</b>	<b>174</b>
<b>C2</b>	<b>133</b>	<b>10</b>		<b>37</b>	<b>180</b>
<b>C1</b>	<b>59</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>77</b>	<b>186</b>
<b>B3</b>	<b>180</b>			<b>21</b>	<b>201</b>
<b>B2</b>	<b>95</b>	<b>28</b>	<b>12</b>	<b>58</b>	<b>193</b>
<b>B1</b>	<b>9</b>	<b>15</b>		<b>70</b>	<b>94</b>
<b>A1</b>	<b>121</b>			<b>1</b>	<b>122</b>
<b>TOTALE</b>	<b>753</b>	<b>87</b>	<b>28</b>	<b>282</b>	<b>1.150</b>

Sotto il profilo finanziario, assume veste cruciale la affermazione secondo cui la proposta di rideterminazione che ne consegue risponderebbe comunque al principio della invarianza d'oneri, per cui la richiesta verrebbe calibrata nei limiti dei risparmi effettivamente disponibili.

A tal fine, la tavola che segue, riportata in RT, illustra le dotazioni organiche al 2001 e quelle rideterminate in corrispondenza ad ogni profilo professionale, individuandosi, mediante l'adozione di un costo unitario, la spesa complessiva della fascia, rispetto a quella che dovrebbe sostenersi secondo il nuovo organico.

Personale	Costo unitario	DM 2001	Prop. 2004	Costo 2001	Costo 2004	Differenza
<b>C3</b>	<b>36.213,73</b>	<b>156</b>	<b>193</b>	<b>5.649.342</b>	<b>6.989.250</b>	<b>1.339.908</b>
<b>C2</b>	<b>32.809,30</b>	<b>186</b>	<b>201</b>	<b>6.102.530</b>	<b>6.594.669</b>	<b>492.140</b>
<b>C1</b>	<b>29.834,52</b>	<b>196</b>	<b>167</b>	<b>5.847.566</b>	<b>4.982.365</b>	<b>-865.201</b>
<b>B3</b>	<b>27.187,78</b>	<b>243</b>	<b>208</b>	<b>6.606.631</b>	<b>5.655.058</b>	<b>-951.572</b>
<b>B2</b>	<b>25.473,86</b>	<b>175</b>	<b>119</b>	<b>4.457.926</b>	<b>3.031.389</b>	<b>-1.426.536</b>
<b>B1</b>	<b>24.128,82</b>	<b>88</b>	<b>240</b>	<b>2.123.336</b>	<b>5.790.917</b>	<b>3.667.581</b>
<b>A1</b>	<b>22.756,88</b>	<b>131</b>	<b>22</b>	<b>2.981.151</b>	<b>500.651</b>	<b>-2.480.500</b>
<b>TOTALE</b>		<b>1.175</b>	<b>1.150</b>	<b>33.768.481</b>	<b>33.544.300</b>	<b>-224.181</b>

Il saldo finanziario che ne emerge evidenzia un minor onere del nuovo organico rispetto a quello attualmente vigente.

L'organico complessivo che ne risulta sarebbe pertanto rideterminato in 1.228 unità (1.150 livelli, cui si aggiungono i 78 dirigenti), tenendo comunque conto del passaggio di 23 unità sotto la responsabilità del CRA, per effetto del passaggio a quest'ultimo di tre laboratori.

In sintesi, la tavola seguente opera il raffronto tra la dotazione proposta e quelle in vigore al 2001 ed al 1995.

	Proposta	Dot. 2001	Dot. 1995
<b>Dirigenti</b>	<b>78</b>	<b>101</b>	<b>101</b>
I fascia	9	9	9
II fascia	69	92	92
<b>C3</b>	<b>193</b>	<b>161</b>	<b>94</b>
<b>C2</b>	<b>201</b>	<b>190</b>	<b>160</b>
<b>C1</b>	<b>167</b>	<b>200</b>	<b>355</b>
<b>B3</b>	<b>208</b>	<b>247</b>	<b>104</b>
<b>B2</b>	<b>119</b>	<b>177</b>	<b>227</b>
<b>B1</b>	<b>240</b>	<b>88</b>	<b>164</b>
<b>A1</b>	<b>22</b>	<b>135</b>	<b>173</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.228</b>	<b>1.299</b>	<b>1.378</b>

Una separata analisi viene riservata per quanto concerne il personale dell'area I (Dirigenti), dal momento che la riorganizzazione imporrebbe una diversa articolazione della dotazione prevista dal 2001 (pur essendo questa confermativa di quella al 1995), che assegnava al ministero dell'agricoltura 92 dirigenti di seconda fascia e 9 dirigenti generali (inclusi i capi dipartimento).

Con il riordino in parola si opta infatti per la riduzione del numero dei dirigenti di seconda fascia a 69 unità che, considerando le 11 posizioni dirigenziali trasferite al CRA e le 8 posizioni individuate presso gli uffici di diretta collaborazione, si riduce ad un numero di unità effettivamente in servizio presso il ministero pari a 61.

Si osserva nella relazione che tale riduzione attesterebbe tra l'altro della maggiore efficienza della spesa derivante dalla rideterminazione, in corrispondenza all'incremento delle direzioni generali (da 5 a 7) a cui corrisponderebbe una riduzione di uffici dirigenziali alle dipendenze di questi da una media di 12 a 9 unità.

In ordine agli effetti compensativi stimati per il citato incremento, l'invarianza della spesa sarebbe assicurata dalla correlativa riduzione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia, facendo corrispondere all'incremento delle 2 unità dirigenziali di livello generale una riduzione di quattro posizioni dirigenziali di seconda fascia.

Sotto il profilo organizzativo, la relazione afferma che la riduzione sarebbe interamente assorbita dagli uffici di diretta collaborazione del ministro, presso i quali risulterebbero previsti "sino ad un massimo" di otto posizioni dirigenziali.

Nel complesso, la rideterminazione della sola dotazione dirigenziale porterebbe le unità dalle 88 attuali (7 di prima e 81 di seconda) alle nuove 74 unità (9 di prima fascia e 65 di seconda).

Circa l'invarianza degli effetti di spesa, di seguito si riassumono i determinanti riportati in RT a conferma dell'equivalenza finanziaria delle due nuove posizioni dirigenziali generali a fronte di quelle soppresse, che attesterebbero della piena compensazione del riordino.

Personale	Stipendio	Retr. Pos.	Retr. Pos.var.	Totale	Retr. Ris.	TOTALE	Posizioni	TOT.ONERI
Dir. Gen.	46.259,04	20.658,28	39.500,00	106.417,32	19.500	125.917,32	2	251.834,64
Dirigenti	36.151,98	8.779,77	15.720,23	60.651,98	4.900	65.551,98	4	262.207,92
							Differenza	-10.373,28

*Poiché, a parte il comma 2, il vincolo dell'invarianza di oneri consegue alla rideterminazione delle piante organiche in aumento e in diminuzione, occorre puntualizzare in primo luogo, che ribadendo peraltro una considerazione più volte formulata da questo Servizio<sup>2</sup>, la mera comparazione fra posti previsti nella pianta organica e posti di nuova istituzione al fine di motivare l'invarianza della spesa non risulta pienamente soddisfacente per valutare l'effettiva incidenza sul bilancio delle norme proposte.*

*Infatti, la compensazione operata con una rimodulazione della dotazione organica potrebbe non risultare idonea a garantire l'invarianza di spesa, in quanto gli stanziamenti relativi alle retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato sono determinati non in funzione delle piante organiche di diritto, ma in relazione al personale effettivamente in servizio.*

*Tale effetto d'invarianza risulta verificato per la sola copertura finanziaria delle posizioni dirigenziali generali a valere su quelle di seconda fascia, prevedendosi*

<sup>2</sup> Cfr., Nota di lettura, n. 107, recante: "Schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (383)", luglio 2004.

*esplicitamente (comma 2) la contestuale soppressione di quattro posti effettivamente coperti. Nessun elemento è peraltro offerto in ordine alla articolazione per qualifiche funzionali delle unità effettivamente in servizio nell'area dei livelli funzionali, indispensabile a certificare l'asserita equivalenza degli oneri per il bilancio dello Stato.*

*Circa l'idoneità a fini di copertura della soppressione di posti di livello dirigenziale generale effettivamente coperti, occorrerebbe comunque che fossero esplicitate le modalità operative mediante le quali tale presupposto si verificherà nel concreto.*

*In ordine ai profili di criticità concernenti sia le rimodulazioni delle piante organiche dirigenziali che dei livelli funzionali, il rappresentante del Governo presso l'altro ramo del Parlamento ha confermato il meccanismo di compensazione illustrato nell'articolo e supportato dalla tabella in RT, dalla cui mera ricognizione sarebbe possibile la ricostruzione dei profili di onerosità e di copertura delle misure in questione<sup>3</sup>.*

*A mero titolo informativo si riporta la consistenza al 31 dicembre 2003, come risultante dal disegno di legge di bilancio 2005 (A.C. 5311), degli organici presso il Ministero, articolati per aree. Sulla base di tali informazioni, ad un primo esame, parrebbe quindi confermata l'invarianza d'oneri.*

### **Organico al dicembre 2003\***

	Effettivi
<b>Dirigenti</b>	<b>71</b>
I fascia	9
II fascia	62
<b>C</b>	<b>339</b>
<b>B</b>	<b>284</b>
<b>A</b>	<b>116</b>
<b>TOTALE</b>	<b>810</b>

\*esclusi CRF e C. forestale

<sup>3</sup> Cfr., CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 22 dicembre 2004, pag. 193.

*Va poi considerata la misura disposta dal comma 97 del disegno di legge finanziaria 2005, che impone una riduzione di un ulteriore 5% rispetto alla dotazione organica al 30 novembre 2004. Su tale ultimo punto appare opportuno un chiarimento.*

*Per i profili di stretta quantificazione relativi al **comma 2**, si segnala altresì che i dati di spesa 2003 riportati nella tavola a dimostrazione dell'equivalenza finanziaria del riassetto della pianta organica dei livelli funzionali, non terrebbero conto di posizioni super relativamente ai livelli iniziali e terminali delle aree B e C.*

*Sul punto, è necessario acquisire chiarimenti.*

*Inoltre, nel sottolineare l'opportunità di ulteriori elementi circa la nozione di costo unitario assunto a parametro per la dimostrazione dell'invarianza della spesa, si riporta di seguito una tavola rielaborata sulla base della nozione di costo medio unitario relativo al ministero delle politiche agricole, tratta dal Conto annuale del personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P (aggiornato al Dicembre 2003).*

Personale	Costo unitario	DM 2001	Prop. 2004	Costo 2001	Costo 2004	Differenza
C3	28.060,00	156	193	4.377.360	5.415.580	1.038.220
C2	23.848,00	186	201	4.435.728	4.793.448	357.720
C1	23.149,00	196	167	4.537.204	3.865.883	-671.321
B3	19.876,00	243	208	4.829.868	4.134.208	-695.660
B2	18.602,00	175	119	3.255.350	2.213.638	-1.041.712
B1	17.736,00	88	240	1.560.768	4.256.640	2.695.872
A1	16.598,00	131	22	2.174.338	365.156	-1.809.182
<b>TOTALE</b>		<b>1.175</b>	<b>1.150</b>	<b>25.170.616</b>	<b>25.044.553</b>	<b>-126.063</b>

*Dalla tavola emergerebbe, in ogni caso, una conferma della certificazione positiva della copertura riportata in RT, sebbene con un margine di compensazione sensibilmente inferiore rispetto a quello scaturente dalla relazione tecnica.*

*Sul punto sembra necessaria l'acquisizione di ulteriori chiarimenti, soprattutto circa la mancata valutazione di impatti derivanti dalle componenti accessorie della retribuzione in seguito alla riconfigurazione dell'organico.*

*Allo stesso modo, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi in ordine alla nozione di costo unitario adottata anche per il computo operato a certificazione dell'equivalenza tra le due posizioni dirigenziali generali aggiuntive e le quattro posizioni dirigenziali di seconda fascia per cui si dispone la contestuale soppressione a titolo di compensazione.*

*Il calcolo riportato in RT indica infatti, per entrambe le posizioni, lo stipendio, la retribuzione di posizione per quota fissa, la retribuzione di posizione per quota variabile e la componente di risultato.*

*Da un computo che assume il dato del costo medio tratto dalle tavole dal citato Conto, inclusivo di stipendio + posizione per quota fissa + RIA, cui si è aggiunto il dato prodotto in RT della retribuzione di posizione per quota variabile, in aggiunta alla componente di risultato, il margine di compensazione che ne scaturisce è il seguente:*

<b>Personale</b>	<b>St.+ RIA+Pos.fissa</b>	<b>Retr. Pos.var.</b>	<b>Totale</b>	<b>Retr. Ris.</b>	<b>TOTALE</b>	<b>Posizioni</b>	<b>TOT.ONERI</b>
<b>Dir. Gen.</b>	<b>76.432</b>	<b>39.500,00</b>	<b>115.932,00</b>	<b>19.500</b>	<b>135.432,00</b>	<b>+2</b>	<b>+270.864,00</b>
<b>Dirigenti</b>	<b>52.695</b>	<b>15.720,23</b>	<b>68.415,23</b>	<b>4.900</b>	<b>73.315,23</b>	<b>-4</b>	<b>-293.260,92</b>
						<b>Differenza</b>	<b>-22.396,92</b>

*La rielaborazione evidenzia, comunque, una certificazione positiva della copertura finanziaria assicurata dalla riduzione delle 4 posizioni dirigenziali, sia pure imputabile, almeno in parte, alla inclusione della RIA (retribuzione integrativa di anzianità) che, pur essendo prevista per le posizioni dirigenziali attualmente occupate da dirigenti in servizio al 1993, corrisponde ad istituto normativo non più previsto.*

*In ordine al **comma 3** occorre acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità della verifica biennale degli assetti organizzativi, anche in ordine alla consistenza ed alla distribuzione delle risorse umane tra le varie aree, con il blocco delle assunzioni e le riduzioni degli organici derivanti dai vincoli di finanza pubblica.*

*In relazione al **comma 4** occorrerebbe acquisire qualche chiarimento sul fatto che processi di riorganizzazione delle strutture siano tali da generare risorse non episodiche, che permettano di alimentare attività di formazione e di riqualificazione del personale.*

*Nulla da riferire circa i commi 5 e 6, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni ivi contenute. Appare comunque opportuno averne conferma da parte del Governo.*

## **Articolo 7**

*(Norma finanziaria)*

L'articolo si limita alla previsione della clausola di neutralità in termini di effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.

*Per i profili di interesse, in ordine alla verifica della quantificazione, si rinvia al commento all'articolo 6.*